

COMUNE DI PIASCO

PROVINCIA DI CUNEO

Verbale n. 3 del 25 marzo 2026

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2026/2028 PER IL SUCCESSIVO INSERIMENTO NELLA SOTTOSEZIONE "ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO" DEL PIAO 2026/2028

Il sottoscritto Mariano Andrea Maria, incaricato quale Revisore dei Conti del Comune di Piasco (CN) con deliberazione consigliere n. 56 in data 29 dicembre 2025, ricevuto in data 24 marzo 2026 la proposta di deliberazione di Giunta di *"Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2026/2028 per il successivo inserimento nella sottosezione "Organizzazione Capitale Umano" del PIAO 2026/2028 Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025"* e la documentazione allegata

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 29 dicembre 2025 è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 29 dicembre 2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;

VISTI

- l'art. 6 "Piano integrato di attività e organizzazione" del D.L. n.80/2021, convertito con modificazione nella legge 113/2021;
- il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30/06/2022 n. 132, pubblicato nella G.U. n. 209 del 07/09/2022, relativo al regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piano integrato di attività e organizzazione, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti;

Preso atto che il Comune di Piasco, essendo un ente con un numero di dipendenti inferiore a 50, debba continuare ad approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale ex art. 6 del D. Lgs. 165/2001 singolarmente e successivamente inserirlo nel PIAO;

RICHIAMATI

- l'art. 39 della legge 449/1997 che dispone al comma 1 "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...";
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che prevede "... gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- l'art. 91, D.lgs. n. 267/2000 che prevede "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di

COMUNE DI PIASCO

PROVINCIA DI CUNEO

cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

- l'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001 che prevede al comma 2 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;
- l'art.1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2023;

VISTI

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” con il quale sono fissati i criteri della sostenibilità finanziaria previsti dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del 13/5/2020 (G.U. n. 226 11/9/2020) attuativa dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28/6/2019, n. 58 in materia di assunzioni di personale nei comuni, che qui si richiama integralmente;
- l'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in legge 113/2021, che ha istituito il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe ed integra il Piano triennale dei fabbisogni di personale;

Preso atto che dal 01/01/2025 non è più applicabile l'art. 5, comma 1 recante “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla

COMUNE DI PIASCO

PROVINCIA DI CUNEO

seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”;

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modificazioni ed integrazioni in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o personale in esubero;

PRESO ATTO CHE L'ENTE

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006, per il triennio 2026-2028, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta del Piano;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

RILEVATO CHE

- il Comune di Piasco si colloca nella fascia demografica lett. C) (popolazione da 2.000 a 2.999) della tabella 1 del citato D.M. 17/3/2020;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 18/2025 l'ente ha adottato il piano delle azioni positive per il triennio 2025-2027;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (2024) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2022-2023-2024) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione considerato si attesta al 17,07%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27,60%;
- l'ente si colloca nella c.d. fascia virtuosa ai sensi del citato art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019;
- ha predisposto il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, secondo le disposizioni contenute nel DM del 17/03/2020, alla luce delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato per l'anno 2024.

PRESO ATTO CHE

- Nel corso del 2026, alla data di redazione del Piano triennale del fabbisogno di personale, non sono previste ulteriori cessazioni;
- Dalle proposte del Segretario Comunale e dei Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a bis) del D. Lgs. 165/2001, emerge che il fabbisogno di personale dell'ente sconta necessariamente l'emergenza di veder assicurata nel più breve tempo possibile, pena l'interruzione di servizi, la copertura del turn over accumulato negli ultimi dieci anni. In particolare si prevede:
 - a) Assunzione a copertura di un posto a tempo parziale (50%) indeterminato Funzionario tecnico – Area Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – da assegnare all'ufficio tecnico, a seguito della cessazione dal servizio di un Funzionario tecnico in data 01.07.2026;

COMUNE DI PIASCO

PROVINCIA DI CUNEO

- b) Assunzione a copertura di un posto a tempo parziale indeterminato (50%) di un agente di polizia locale (area degli istruttori) da assegnare al Settore Polizia Locale;
 - c) Verticalizzazione di due operatori esperti amministrativi nell'area degli istruttori – profilo istruttore amministrativo;
- Per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016, convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009, pari ad euro 19.938,17 (per gli enti in regola con il vincolo di cui al comma 557 della legge 296/2006):

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2023, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza.

Verificato che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a euro 565.663,34 e che la spesa di personale di cui al c. 557 – art. 1 – L. 292/2006 in sede previsionale per il triennio 2026-2028 si manterrà in diminuzione rispetto al triennio 2011-2013.

Preso atto altresì che l'Ente:

- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 9 c. 3 bis, del D.L. n. 185/2008;
- ha rispettato fino ad oggi i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio come da atti approvati in sede di rendiconto gestionale 2024;
- il piano triennale dei fabbisogni del personale di cui al presente parere è compatibile e coerente con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura negli stanziamenti di bilancio 2026-2028.

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, a seguito dell'istruttoria svolta;

RAMMENTA

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 del medesimo decreto le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028 consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;

COMUNE DI PIASCO

PROVINCIA DI CUNEO

- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 in quanto l'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, risulta virtuoso;
- l'equilibrio di bilancio pluriennale 2026-2028

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale numero 34 del 19 marzo 2026 inerente all'approvazione del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028, per il successivo inserimento nella sottosezione 3.3 del redigendo Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028.

Torino, 25 marzo 2026

Il Revisore Unico

Dott. Mariano Andrea Maria

Firmato digitalmente